

N. 112/2026 R.G. P.U.



TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE II CIVILE

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dr. Pier Paolo Lanni

presidente relatore

dr. Francesco Bartolotti

giudice

dr. Cristiana Bottazzi

giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

OGGETTO: apertura della liquidazione giudiziale di LOGISTICA VERONESE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F./P. I.V.A.: 04819110232, sede legale in San Giovanni Lupatoto, via Madonnina n. 8);

...oooOooo...

visto il ricorso *ex art. 40 CCII* presentato in data 22.4.26 dalla Agenzia delle Entrate Riscossioni, con cui si chiede che venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di LOGISTICA VERONESE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F./P. I.V.A.: 04819110232), sul presupposto dell'omesso pagamento di debiti erariali per € 633.032;

rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati ai sensi dell'art. 40 comma sesto CCII;

rilevato che la resistente si è costituita in giudizio e rimessa alla decisione del Tribunale

ritenuta la propria competenza per territorio *ex art. 27 CCII* atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;

ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:

- il credito fatto valere dalla ricorrente risulta dagli estratti di ruolo allegati al ricorso, supera la soglia prevista dall'art. 49 comma 5 CCCI ed esclude il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII;
- LOGISTICA VERONESE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE è un'impresa che esercita un'attività commerciale, come si desume dall'oggetto sociale risultante dalla visura, da bilanci degli ultimi tre anni (da cui risulta la realizzazione di



utili, sintomo evidente del perseguimento dello scopo oggettivo di lucro) e dalla comunicazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, acquisita dalla Cancelleria l'11.5.26;

- considerato pertanto che la resistente è, soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
- la società debitrice si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 CCII, come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente dalla circostanza che dall'ultimo bilancio depositato (relativo all'anno 2024) non risultano componenti patrimoniali attive idonee a consentire la soddisfazione dei creditori;

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. CCII,

- 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di LOGISTICA VERONESE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F./P. I.V.A.: 04819110232), con sede legale in VIA MADONNINA 8 SAN GIOVANNI LUPATOTO;
- 2) NOMINA giudice delegato il dr. Pier Paolo Lanni;
- 3) NOMINA curatore il dr. Stefano romito in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 CCII, il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
- 4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 CCII);
- 5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 15.12.26 h. 12.30 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
- 6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 CCII;
- 7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
 - a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;



- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
 - d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- 8) DISPONE, ai sensi degli artt. 49 e 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
- 9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 29/05/2026.

Presidente estensore

Pier Paolo Lanni

